

Centro Studi

Diritto *Avanzato*

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

ATP: le spese in carico a chi vanno poste?

Le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto.

NDR: in tal senso Cass. n. 14268 del 08/06/2017.

Tribunale di Milano, sentenza del 12.2.2019

...omissis...

La sussistenza dei presupposti per la risoluzione del contratto per inadempimento determina il rigetto della domanda di adempimento svolta dall'attore, finalizzata ad ottenere il pagamento del saldo di Euro 17.900,00 oltre iva.

Non sono dovuti neppure, a seguito della risoluzione del contratto per inadempimento, i canoni per il noleggio e i canoni per la manutenzione del sistema. Quanto al canone di Euro 500,00 mensili oltre iva, la mancata corresponsione è dipesa dall'eccezione di inadempimento sollevata dal conduttore alla luce dell'inutilizzabilità effettiva - sin dalla data di conclusione del contratto - dei beni mobili per mancato funzionamento dei servizi di controllo accessi e uscite dei due parcheggi, interrato ed esterno. Ora, considerato che l'inadempimento della X, accertato dalla consulenza tecnica, ha riguardato proprio l'esecuzione delle prestazioni di cui chiede il pagamento del corrispettivo nel presente giudizio e che tale inadempimento gli è stato contestato dalla controparte ben prima dell'introduzione della causa, risulta fondata l'eccezione di inadempimento.

Parimenti fondata è l'eccezione di inadempimento in relazione al pagamento dei canoni di Euro 700,00 mensili, a titolo di "gestione trasmissione dati, manutenzione preventiva e correttiva". In primo luogo, l'esecuzione dell'attività di trasmissione e manutenzione presupponeva la corretta installazione dei sistemi di parcheggio, circostanza non verificata nel caso in esame, stante l'inadempimento del locatore. In secondo luogo, non vi è prova dello svolgimento dell'attività manutentiva e di trasmissione dei dati, considerato il non funzionamento del sistema *omissis*.

Quanto alle domande restitutorie formulate da parte convenuta - Euro 10.000,00 oltre iva a titolo di acconto ed Euro 3.600,00 oltre iva a titolo di causazione - e di risarcimento di tutti i danni (anche ulteriori rispetto a quelli del procedimento di ATP), si ricorda che (Sez. 2, Sentenza n. 8889 del 18/04/2011 (Rv. 617681 - 01) "In tema di appalto, il risarcimento del danno che si aggiunge alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453, primo comma, e 1668 cod. civ., non può avere natura di reintegrazione in forma specifica, nel senso che non può essere richiesto il ripristino della situazione esistente anteriormente all'esecuzione del contratto e, contemporaneamente, anche la realizzazione di quella che sarebbe conseguita all'esatto adempimento del medesimo, determinandosi altrimenti un illegittimo duplice beneficio conseguente dalla restituzione di ciò che si è dato e dal conseguimento dell'utilità che l'adempimento avrebbe determinato".

Tanto premesso, come richiesto da parte convenuta, deve essere restituita, in applicazione dell'art. 1458 c.c., a seguito della declaratoria di risoluzione dei contratti, la somma di Euro 10.000,00 oltre iva e interessi dalla data della risoluzione (presente sentenza) al saldo.

Di converso, non può accogliersi la domanda di restituzione della somma versata a titolo di depositato cauzionale né la domanda finalizzata a ottenere la condanna della X SRL "a ritirare a proprie spese le merci inattive giacenti presso i locali della convenuta". Infatti, l'art. 8 del contratto di noleggio prevede espressamente che" (...) tale cauzione sarà restituita a fine noleggio operativo solo dopo che tutti i sistemi *omissis* siano stati consegnati o riscattati nel termine stabilito e tutti gli obblighi contrattuali adempiuti". La somma versata a titolo di deposito cauzionale dovrà essere restituita dalla X SRL solo a seguito della riconsegna dei beni giacenti presso il magazzino.

Si ricorda che possono liquidarsi, a titolo di pregiudizio patrimoniale, solo i danni che rappresentino conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento ex art. 1223 c.c., prevedibili ex art. 1225 c.c. e non evitabili con l'uso dell'ordinaria diligenza ex art. 1227 comma 2 c.c.

Ancora, in tema di onere della prova, grava sul danneggiato l'onere, non solo di allegare specificatamente, ma anche di provare i singoli pregiudizi subiti e l'ammontare degli stessi.

Tanto premesso, l'acquisizione dell'accertamento peritale espletato ante causam consente al Tribunale di qualificare come conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento le spese e costi, quantificati dal CTU, in Euro 27.500,00, necessari per il completamento degli impianti e per la messa in regola degli stessi.

La somma odierna ha natura di debito di valore.

Vanno così riconosciuti la rivalutazione monetaria - dalla data di deposito della relazione peritale - oltre agli interessi legali, in quanto "La rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio ed in grado di appello, pur se non specificamente richiesti, atteso che essi devono ritenersi compresi nell'originario "petitum" della domanda risarcitoria, ove non ne siano stati espressamente esclusi" (cfr. Cass. sentenza n. 20943/2009). Sulla somma sopra indicata -espressa in moneta attuale- sono dovuti gli interessi legali e rivalutazione monetaria per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno, posto che, nelle obbligazioni di valore, il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno; peraltro, avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma devono essere computati sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale sino a quello finale.

Di converso, i costi per" maggiori oneri di gestione del sistema dovuti alla presenza del personale di assistenza al sistema che nella logica dell'impianto di gestione del remoto non doveva essere previsto" quantificati- forfetariamente - dall'ausiliario del Giudice in Euro 10.000,00, non possono qualificarsi come danni.

Nello specifico, X non ha allegato, nella comparsa di costituzione dell'odierno giudizio, di aver sostenuto maggiori oneri, né ha provato (attesa l'inammissibilità per genericità dei capitoli di prova orale) di aver impiegato il proprio personale, per aiutare la clientela del parcheggio, con un esborso di spese ulteriore e maggiore - in termini di ore straordinarie e relativi costi - rispetto a quanto corrisposto mensilmente ai propri dipendenti.

Quanto agli ulteriori danni richiesti nella comparsa di costituzione e risposta, occorre rilevare che: i maggiori oneri per l'acquisto/installazione del nuovo impianto *omissis* nonché per la nuova cartellonistica non rappresentano conseguenze immediate e dirette dalla risoluzione dei contratti e dell'inadempimento della società attorea. La parte convenuta, infatti, con la liquidazione del danno patrimoniale, la restituzione dell'acconto di Euro 10.000,00, e la riconosciuta non debenza dei canoni del noleggio (a seguito dell'eccezione di inadempimento e della domanda di risoluzione) è stata ristorata delle conseguenze patrimoniali dell'inadempimento e messa nelle condizioni in cui si trovava prima dell'inadempimento. Di conseguenza, il riconoscimento di ulteriori e maggiori spese allegate per l'acquisto di un nuovo sistema di controllo rappresenterebbe una illegittima duplicazione risarcitoria; i maggiori oneri per le attività svolte dall'amministratore di condominio non rappresentano una conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, difettando, quindi, la prova della causalità materiale tra l'inadempimento della parte attorea e l'attività dell'amministratore; gli asseriti mancati incassi per Euro 45.000,00 non possono essere riconosciuti, atteso che difetta la prova, sia pure indiziaria, che l'accrescimento patrimoniale sia stato effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento contrattuale. L'elaborato sub. doc. 19 - di produzione unilaterale - si fonda su un esame delle sole fatture di vendita (allegate dal perito di parte e neppure prodotte) inidonee a fornire la prova di un nesso causale tra l'inadempimento e il danno, con conseguente natura esplorativa della CTU; trattasi di un mancato guadagno meramente ipotetico privo di elementi certi, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito; non rappresenta un danno - in mancanza di prova dell'esborso e comunque in difetto del nesso di causalità - il costo per il collaudo negativo; la delimitazione dei danni è determinata in base al giudizio ipotetico sulla differenza tra la situazione dannosa e quella che sarebbe stata se il fatto dannoso non si fosse verificato; di conseguenza, il pagamento della somma,

peraltro ingente, pari a Euro 30.451,00, per le attività del direttore dei lavori *omissis*, non è provato e, in ogni caso, non è causalmente connesso all'inadempimento della X. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto del valore della domanda riconvenzionale accolta.

La Suprema Corte (Sez 3 -, Sentenza n. 14268 del 08/06/2017 (Rv. 644644 - 03) insegna che "Le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto". Di conseguenza, la parte attorea deve essere condannata a rifondere alla convenuta le spese processuali dell'accertamento tecnico preventivo, le spese sostenute per il C.T.P. e per il CTU, così come documentate nell'odierno giudizio.

PQM

Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide: rigetta tutte le domande di parte attorea; in accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiara la risoluzione dei contratti per inadempimento della X SRL; condanna X SRL a restituire la somma di Euro 10.000,00 oltre iva e interessi moratori dalla data della presente sentenza al saldo; rigetta le ulteriori domande riconvenzionali; condanna X SRL al pagamento a favore dell'*omissis* della somma di Euro 27.500,00, oltre rivalutazione e interessi come in motivazione; condanna X SRL alla rifusione a favore di parte convenuta delle spese di C.T.U. ante causam e delle spese di CTP, nonché delle spese processuali dell'accertamento tecnico, come documentate in corso di causa; condanna X SRL alla rifusione delle spese di lite in favore di parte convenuta che si liquidano in Euro 7.254,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.